I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 4260/88 DELLA COMMISSIONE

**del 16 dicembre 1988**

**relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 ed 86 del trattato ai trasporti marittimi [1], in particolare l'articolo 26,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alla portata degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 5, punto 5, alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché dalle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento;

considerando che l'obbligo di notifica alla Commissione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori previste dall'articolo 5, punto 5 del regolamento (CEE) n. 4056/86 riguarda la composizione di controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni degli articoli 4 e 5, punti 2 e 3 di tale regolamento; che occorre semplificare al massimo la procedura di tale notifica; che, pertanto, occorre che le notifiche vengono fatte per iscritto allegando i documenti che contengono il testo delle relative sentenze arbitrali e raccomandazioni di conciliatori;

considerando che le denunce a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 possono facilitare l'avvio da parte della Commissione di un procedimento per violazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE nel settore dei trasporti marittimi; che, di conseguenza, sembra opportuno semplificare al massimo la procedura relativa alla presentazione delle denunce; che occorre pertanto prevedere che le denunce vengano presentate per iscritto in un esemplare, lasciando ai ricorrenti la libertà di sceglierne la forma, il contenuto e le modalità;

considerando che la presentazione di domande a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 può avere importanti conseguenze giuridiche per ciascuna impresa che partecipa ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica concordata; che, pertanto, ogni impresa deve avere il diritto di presentare tali domande alla Commissione; che, d'altra parte, se un'impresa esercita questo diritto, essa deve informarne le altre imprese che partecipano all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, affinché queste possano tutelare i propri interessi;

considerando che le imprese e associazioni di imprese debbono informare la Commissione dei fatti e delle circostanze che giustificano le domande presentate a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86;

considerando che è opportuno prescrivere che per le domande vengano utilizzati formulari, allo scopo di semplificarne ed accelerarne l'esame da parte dei servizi competenti, a vantaggio di tutti gli interessati;

considerando che nella maggior parte dei casi la Commissione avrà già avuto, nel corso della procedura di audizione prevista dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 frequenti contatti con le imprese o associazioni di imprese partecipanti, e che queste avranno quindi avuto la possibilità di manifestare il loro punto di vista in ordine agli addebiti loro contestati;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 e in ossequio ai diritti fondamentali della difesa, le imprese e associazioni di imprese interessate debbono avere il diritto, alla conclusione

[1] GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

della procedura, di sottoporre le loro osservazioni relativamente agli addebiti che la Commissione intende loro contestare nelle sue decisioni;

considerando che possono avere interesse ad essere sentite anche persone diverse dalle imprese o associazioni di imprese cui si referisce la procedura; che, a norma della seconda frase dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86, tali persone debbono avere la possibilità di essere sentite qualora lo chiedano e dimostrino di avervi sufficiente interesse;

considerando che è opportuno dare la possibilità alle persone che hanno presentato una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 di formulare osservazioni qualora la Commissione ritenga che gli elementi di cui dispone non consentano di dare seguito favorevole alla denuncia;

considerando che le persone legittimate a presentare osservazioni debbono farlo per iscritto, nel loro proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, salvo l'espletamento di eventuali procedure orali quando sia necessario per integrare la procedura scritta;

considerando che è necessario definire i diritti delle persone che saranno sentite, in particolare le modalità secondo le quali esse possono essere rappresentate o assistite, nonché per la fissazione e il computo dei relativi termini;

considerando che il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi emette il suo parere sulla base di un progetto preliminare di decisione; che occorre dunque consultarlo su un determinato caso non appena conclusa la relativa fase istruttoria; che tuttavia la consultazione non osta alla riapertura dell'istruttoria da parte della Commissione se necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## SEZIONE I

## NOTIFICHE, DENUNCE E DOMANDE

### *Articolo 1*

### Comunicazione

1. Le sentenze arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti devono essere comunicate alla Commissione quando riguardano la composizione di controversie relative alle pratiche di conferenze di cui agli articoli 4 e 5, punti 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

2. L'obbligo della comunicazione vige per ciascuna parte della controversia composta mediante sentenza arbitrale o raccomandazione.

3. Le comunicazioni devono essere presentate senza indugio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate dietro rilascio di ricevuta. Esse devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità.

I documenti allegati devono essere originali o copie. Le copie debbono essere autenticate e devono essere presentate nella loro lingua originale. Quando la lingua originale non è una delle lingue ufficiali della Comunità, deve essere allegata una traduzione in una delle lingue ufficiali.

4. Quando rappresentanti di imprese o di associazioni di imprese, oppure di persone fisiche o giuridiche firmano tali comunicazioni, essi devono comprovare con uno scritto i loro poteri di rappresentanza.

### *Articolo 2*

### Denunce

1. Le denunce a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità, la loro forma, il loro contenuto e altre modalità sono lasciati alla discrezione dei ricorrenti.

2. Le denunce possono essere presentate:

a) dagli Stati membri

b) dalle persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo.

3. Quando rappresentanti di imprese o di associazioni di imprese, oppure di persone fisiche o giuridiche firmano tali denunce, essi debbono comprovare con uno scritto i loro poteri di rappresentanza.

### *Articolo 3*

### Soggetti legittimati alla presentazione delle domande

1. È autorizzata a presentare una domanda ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 ogni impresa che partecipi agli accordi, decisioni o pratiche di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato. Se la domanda non è presentata da tutte le imprese partecipanti, quelle che la presentano ne danno comunicazione alle altre imprese.

2. Se le domande di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 vengono firmate dai rappresentanti di imprese, di persone fisiche o giuridiche o di associazioni di imprese, questi devono comprovare con uno scritto i loro poteri di rappresentanza.

3. Se viene presentata domanda collettiva, deve essere designato un rappresentante comune.

*Articolo 4*

**Presentazione delle domande**

1. Le domande di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 devono essere presentate per mezzo del formulario MAR riprodotto nell'allegato I.

2. Più imprese partecipanti possono utilizzare un unico formulario per la domanda.

3. Le domande devono contenere le informazioni richieste nei formulari.

4. Le domande e i relativi allegati devono essere presentati alla Commissione in quattordici esemplari.

5. I documenti allegati devono essere presentati nell'originale o in copia. La copia deve essere autenticata.

6. Le domande devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. I documenti allegati devono essere presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali, deve allegarsi la traduzione in una di queste lingue.

7. La domanda ha effetto dal momento in cui è pervenuta alla Commissione. Tuttavia, se è inviata mediante lettera raccomandata, essa ha effetto dalla data del timbro postale del luogo di spedizione.

8. Qualora una domanda presentata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 non rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento, la Commissione informa senza indugio il richiedente che essa intende esaminare la domanda a norma di un eventuale altro regolamento applicabile nella fattispecie; la data da cui ha effetto la domanda rimane tuttavia quella prevista dall'articolo 4, paragrafo 7 del presente regolamento. La Commissione ne espone i motivi al richiedente e gli assegna un termine per la presentazione delle eventuali osservazioni scritte prima di procedere all'esame della domanda a norma di detto altro regolamento.

SEZIONE II

AUDIZIONI

*Articolo 5*

Prima di sentire il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi, la Commissione procede all'audizione prevista dall'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

*Articolo 6*

1. La Commissione comunica per iscritto alle imprese ed associazioni di imprese gli addebiti ch'essa loro contesta. La comunicazione è diretta ad ogni impresa o associazione di imprese ovvero al rappresentante comune da esse designato.

2. La Commissione può effettuare altresì la comunicazione mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ove le circostanze del caso — quale in specie la mancanza di un rappresentante comune quando le imprese da informare siano numerose — lo giustifichino. Nella pubblicazione si tiene conto dell'interesse )legittimo delle imprese a che non vengono divulgati i loro segreti commerciali.

3. Ammende o penalità di mora possono essere inflitte alle imprese o associazioni di imprese soltanto quando gli addebiti sono stati comunicati nella forma prevista dal paragrafo 1.

4. Nel comunicare gli addebiti, la Commissione fissa un termine entro il quale le imprese e associazioni di imprese possono manifestare il loro punto di vista.

*Articolo 7*

1. Le imprese e associazioni di imprese manifestano per iscritto nel termine assegnato, il loro punto di vista sugli addebiti ad esse contestati.

2. Nelle osservazioni scritte esse possono esporre tutti i motivi e fatti utili per la loro difesa.

3. Possono altresì allegare in quanto necessario, documenti per comprovare i fatti addotti, nonché domandare alla Commissione di sentire persone in grado di confermare questi fatti.

*Articolo 8*

Nella sua decisione la Commissione prende in considerazione soltanto gli addebiti sui quali le imprese e associazioni di imprese, cui la decisione è diretta, hanno avuto modo di manifestare il loro punto di vista.

*Articolo 9*

Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano, in base all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86, di essere sentite e dimostrino di avervi sufficiente interesse, la Commissione dà loro modo di manifestare per iscritto il loro punto di vista entro un termine da essa fissato.

*Articolo 10*

Se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentano di dare un seguito favorevole a una denuncia presentata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86, ne indica i motivi ai ricorrenti e assegna loro un termine per la presentazione di eventuali osservazioni scritte.

*Articolo 11*

1. La Commissione convoca per sentire le loro osservazioni orali, le persone che ne abbiano fatto richiesta per iscritto, se queste dimostrino di avervi sufficiente interesse, o quando intende infliggere loro un'ammenda o una penalità di mora.

2. La Commissione può dare altresì a qualunque altra persona la possibilità di esporre oralmente il suo punto di vista.

*Articolo 12*

1. La Commissione convoca a una data da essa stabilita le persone che devono essere sentite.

2. La Commissione trasmette senza indugio copia della convocazione alle competenti autorità degli Stati membri le quali possono incaricare un funzionario di partecipare all'audizione.

*Articolo 13*

1. Procedono all'audizione le persone che hanno ricevuto dalla Commissione un mandato a tal fine.

2. Le persone convocate compaiono personalmente o sono rappresentate dai loro rappresentanti legali o statutari. Le imprese e associazioni di imprese possono inoltre essere rappresentate da un mandatario debitamente autorizzato e scelto fra il loro personale in servizio permanente.

Le persone sentite dalla Commissione possono essere assistite da avvocati o professori che, a norma dell'articolo 17 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte, o da qualsiasi altra persona qualificata.

3. L'audizione non è pubblica. Le persone sono sentite separatamente o in presenza di altre persone convocate. In quest'ultimo caso si deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali.

4. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite è messo a verbale. Il verbale viene letto e approvato dalle persone sentite.

*Articolo 14*

Salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, le comunicazioni e le convocazioni della Commissione sono trasmesse al destinatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate dietro rilascio di ricevuta.

*Articolo 15*

1. Nel fissare i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 8, nonché agli articoli 6, 9 e 10, la Commissione tiene conto del tempo necessario per presentare le osservazioni e dell'urgenza del caso. Il termine non deve essere inferiore a due settimane e può essere prorogato.

2. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta o consegnata.

3. Le osservazioni scritte devono pervenire alla Commissione o essere spedite per lettera raccomandata prima della scadenza del termine fissato; tuttavia quando il termine scade in una domenica o in un giorno festivo, esso è prorogato sino alla fine del giorno seguente non festivo. Ai fini della proroga, i giorni festivi sono quelli elencati nell'allegato II, ove sia presa in considerazione la data della ricezione delle osservazioni scritte, oppure quelli fissati dalla legge del paese di spedizione, ove sia presa in considerazione la data dell'invio.

*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1988.

*Per la Commissione*
Peter SUTHERLAND
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

Al presente formulario deve essere unito un allegato contenente le informazioni specificate nella «Nota complementare» qui acclusa (1).

Il formulario e l'allegato devono essere presentati in quattordici esemplari (due per la Commissione e uno per ciascuno Stato membro). Devono essere presentate tre copie di ogni accordo di cui trattasi e una copia di altri eventuali documenti a sostegno della domanda.

Si prega di completare l'accluso avviso di ricevimento.

Se lo spazio è insufficiente, si prega di utilizzare fogli supplementari indicando esattamente il punto del formulario cui si riferiscono.

**FORMULARIO MAR**

ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Direzione generale della concorrenza
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Domanda in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, diretta ad ottenere una decisione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

**Identità dei partecipanti**

1. *Identità di chi effettua la domande*

Denominazione e ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, telex e telecopiatrice e breve descrizione dell'impresa, delle imprese o dell'associazione di imprese che presentano la domanda.

Per le società di persone, le imprese individuali ed altri enti sprovvisti di personalità giuridica che operano sotto una ditta o ragione sociale, indicare altresì cognome, nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o dei soci.

Se la domanda viene presentata in nome e per conto di terzi ovvero è presentata da più persone si devono fornire il nome, l'indirizzo e la funzione del rappresentante (o del rappresentante comune), unitamente alla prova del suo potere di rappresentanza.

Se la domanda è presentata da o in nome di più persone si raccomanda la designazione di un rappresentante comune. (Regolamento n. 4260/88 della Commissione, articolo 3, paragrafi 2 e 3).

(1) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

2. *Identità degli altri partecipanti*

Ragione sociale completa, indirizzo e designazione di ogni altro partecipante all'accordo, alla decisione o alla decisione o alla pratica concordata (qui appresso «l'intesa»).

Indicare le modalità con cui gli altri partecipanti sono stati informati della presentazione della domanda.

(Non è necessario fornire le suddette informazioni quando si tratti di contratti tipo che l'impresa che presenta la domanda ha concluso o intende concludere con una pluralità di controparti).

**Scopo della domanda**
(vedi la nota complementare)

*(si prega di rispondere con sì o no ad ogni domanda)*

Potrebbe eventualmente bastare una semplice lettera amministrativa? (Vedi la fine del capitolo VII della nota complementare).

Lasciare libero questo spazio

I sottoscritti dichiarano che per quanto di loro conoscenza le informazioni fornite nel presente documento e nelle . . . pagine ad esso allegate corrispondono a verità, che tutte le informazioni costituite da stime sono indicate come tali e rappresentano valutazioni della massima accuratezza, e che tutte le opinioni espresse sono veritiere.

Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza del disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4056/86 (si veda l'allegata nota complementare).

..... , il .....
(luogo) (data)

Firme: ..... .....

..... .....

..... .....

COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIONE

Bruxelles, il .....

Direzione generale della concorrenza

A

**AVVISO DI RICEVUTA**

(Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora la parte superiore venga compilata dal richiedente in un unico esemplare)

La Sua domanda del .....

riguardante: .....

Suo riferimento: .....

Parti interessate

1. .....

2. ..... e altri

(non è necessario indicare le altre imprese interessate)

---

Riservato alla Commissione

È stata ricevuta il .....

e registrata sotto il n. IV/MAR .....

**Nella corrispondenza si prega indicare sempre il numero di registrazione**

*Indirizzo provvisorio:*
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

*Telefono:*
Linea diretta: 2 35....
Centralino: 2 35 11 11

*Telex:*
COMEU B 21877

*Indirizzo telegrafico:*
COMEUR Bruxelles

*ALLEGATO II*

(Elenco dei giorni festivi)

| | |
|---|---|
| Capodanno | 1° gennaio |
| Venerdì Santo | |
| Sabato Santo | |
| Lunedì di Pasqua | |
| Festa del lavoro | 1° maggio |
| Anniversario del piano Schuman | 9 maggio |
| Ascensione | |
| Lunedì di Pentecoste | |
| Festa nazionale belga | 21 luglio |
| Assunzione | 15 agosto |
| Ognissanti | 1° novembre |
| Commemorazione dei defunti | 2 novembre |
| Vigilia di Natale | 24 dicembre |
| Natale | 25 dicembre |
| S. Stefano | 26 dicembre |
| S. Silvestro | 31 dicembre |